



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 01/06/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 25 maggio 2006, n. 42

Rinnovo autorizzativo all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL TA/1 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2006. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dai parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. 24/4504/ATP/3 del 15 marzo 2006, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 3, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia, circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL TA/1, con le note prot. n. 4105 del 15.05.2006 e n. 1453 del 22.5.05, ha trasmesso la documentazione con cui i Sindaci dei Comuni di Pulsano, Torricella, Lizzano, Palagianò e Taranto hanno richiesto il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle rispettive località marine di Pulsano Marina, Torre Ovo, Canale-Conche e Chiatona e Lido Azzurro.

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha verificato che nella documentazione presentata dalla ASL TA/1 risulta allegata la nota della APT della provincia di Taranto, prot. n. 196 del 3.3.2006, con la quale ha comunicato la notevole media delle presenze giornaliere ed ha espresso parere favorevole all'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale in ciascuna delle suddette località balneari.

Lo stesso ufficio prende atto che, l'Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto, con nota prot. n. 324 del 31.3.2006, ha espresso, anch'esso, parere favorevole all'apertura di detti dispensari.

L'affidamento dei detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 262/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

Le suddette farmacie stagionali saranno sottoposte a verifica ispettiva da parte della ASL TA/1, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2006 nelle località innanzi specificate.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati, a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale."

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio 03
Pietro Leoci
Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'autorizzazione all'apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per ciascuna località turistica dei comuni compresi nel territorio della ASL TA/1, dal 15 giugno al 15 settembre 2006.

PULSANO MARINA (Comune di Pulsano)

TORRE OVO (Comune di Torricella)

MARINA DI LIZZANO CANALE -

CONCHE (Comune di Lizzano)

CHIATONA (Comune di Palagiano)

LIDO AZZURRO (Comune di Taranto)

Di incaricare la ASL TA/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. 24/7054/6 del 1 marzo 2005.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n.13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei comuni interessati e al Direttore Generale della ASL TA/1.

Il Dirigente di Settore

Silvia Papini
